

culturali ecclesiastici della CEI sull'intesa, lo schema-tipo di regolamento degli archivi e quello per le biblioteche, del 1995 e del 2002; e inoltre gli Statuti e il Regolamento del Centre National de l'Église de France.

Indubbiamente, il libro curato da Chizzoniti costituisce un punto di riferimento per chiunque debba districarsi nella complicata materia dei beni culturali in Italia, e in modo particolare per coloro che operano nell'area dell'archivistica e della biblioteconomia, soprattutto se collegati a enti ecclesiastici. Gli studi contenuti nel volume offrono anche utili spunti per la comprensione delle esigenze delle autorità statali e di quelle ecclesiastiche nei confronti dei beni culturali che dipendono da queste ultime. E inoltre pongono anche interessanti interrogativi sul sistema delle fonti negli ordinamenti europei, sempre più permeati da norme originate da istanze non statali.

*Jesús Miñambres*

Raffaele COPPOLA (ed.), *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana. Atti del congresso nazionale di Martina Franca*, Taranto, 2003, p. 479.

Il volume che mi accingo ad esaminare è il frutto di una feconda collaborazione tra la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari e la Provincia di Taranto. Tale pre-

zioso sforzo interattivo si manifesta già nell'apprezzamento — evidenziato dalla menzionata provincia pugliese — per il suddetto Congresso nazionale, con il conseguente patrocinio nella pubblicazione degli atti e presentazione dei medesimi, indice dell'interesse da parte di una città — come quella di Taranto, ricca di principi tradizionali e culturali ed assai sensibile al radicamento dei valori familiari e spirituali nel tessuto sociale — per l'analisi di una delle tematiche più importanti e significative per lo Stato e la Chiesa cattolica, quale è il matrimonio.

Il testo, curato dal Prof. Raffaele Coppola — docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari —, esprime il mai sopito rilievo che il diritto canonico ed ecclesiastico assume, di fatto, nell'ambito della scienza del diritto, sia sotto il profilo teorico che nel campo dell'attuazione pratica e delle relazioni sociali.

L'opera in questione si presenta come una acuta e ragionata riflessione — condotta tanto sul piano dottrinale che su quello giurisprudenziale — circa l'istituto matrimoniale, che costituisce un bene di grande rilievo sia per la comunità civile che per quella ecclesiale; non a caso la Cost. past. *Gaudium et Spes* n. 52 sottolinea la necessità dell'impegno di tutti per il bene del matrimonio e della famiglia e sollecita in tale direzione i coniugi, i genitori, i cristiani e gli esperti delle scienze biologiche, mediche, sociali e psi-

cologiche, nonché i sacerdoti ed i movimenti familiari.

La Chiesa e lo Stato, infatti, cooperano per la difesa del matrimonio e procurano il bene della persona umana quanto più la loro collaborazione è sana e convergente verso la medesima finalità. Il dinamismo politico, da una parte, e quello pastorale, dall'altra, in rapporto ai due rispettivi e sovrani poteri, vanno dunque stimolati ed accresciuti in piena fedeltà agli impegni bilateralmente assunti e sanciti.

Su tali premesse, il Coppola, nella parte introduttiva del volume — particolarmente interessante —, sottolinea adeguatamente l'entità della problematica relativa alla mancata attuazione del Concordato vigente attraverso una legge matrimoniale che sostituisca la legge n. 847/1929. L'irregolarità è data, in questo senso, dal fatto che una legge antecedente, in virtù di una circolare ministeriale, continua ad essere lo strumento applicativo di una norma ad essa successiva nel tempo: in sostanza ci si trova di fronte ad un'inversione del normale criterio cronologico, in virtù della quale la legge d'applicazione non precede il dato da attuare, bensì lo segue.

La legge n. 847, come Coppola fa osservare, non è in grado di adattarsi alle diverse circostanze sociali e culturali, che connotano le variazioni dell'istituto matrimoniale nel tempo in Italia. Si ha, in realtà, un vuoto normativo, frutto dell'adattamento forzato della legge n. 847 all'art. 8 del nuovo Accordo;

peraltro, la necessità di un solido apparato legislativo in grado di recepire i mutamenti dell'istituto in atto e di quelli già consolidati nell'art. 8 del testo concordatario è ancor più sentita in relazione ad una realtà, come quella matrimoniale, rilevante tanto per la legislazione civile quanto per quella ecclesiale.

Nell'esposizione di S.E.R. il Card. M. Pompèda circa l'attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana, oltre alla descrizione della natura delle competenze di detto Tribunale Apostolico, della tipologia delle cause oggetto di giudizio, della costituzione del Collegio Rotale e dei poteri del Decano, della composizione dell'Avvocatura e del funzionamento e delle finalità dello Studio Rotale, viene altresì sottolineata l'origine interessante del termine «*Rota*», che andrebbe individuata — secondo una teoria minoritaria —, nel principio dell'assegnazione delle cause per turno, ovvero per rotazione, mentre per la teoria più accreditata il vocabolo in considerazione deriverebbe da uno speciale scaffale circolare, montato su ruote, che anticamente si trovava nella sala di riunione del Collegio degli Uditori e nel quale venivano inseriti i fascicoli contenenti gli atti delle cause unitamente ai documenti utili per la loro trattazione, in maniera tale che ciascun Uditore, facendo ruotare lo scaffale, poteva avere a portata di mano ogni atto utile e consultare quanto gli interessava. Segue, infine, un'analisi statistica del nu-

mero di cause archiviate negli ultimi anni presso la Rota, di quelle pendenti, del numero di sentenze definitive emesse, dei decreti di conferma e dei casi di gratuito patrocinio concessi a favore dei meno abbienti.

Le relazioni di Mons. L. Stangarone e di Mons. E. Testa, circa l'attività giudiziaria, rispettivamente, dei Tribunali Ecclesiastici Pugliese e Beneventano, sono un breve resoconto sulla struttura e funzionamento di detti tribunali locali, ovvero sul numero, tipologia delle cause decise ed altri particolari connessi (cause pendenti, capi di nullità, motivi della decisione, durata dei processi, tempo trascorso dalla separazione all'introduzione della causa, condizione socio-economica delle parti, ecc.).

Seguono, nella prima parte del volume, interessanti indagini di natura teorico-pratica circa la disciplina degli impedimenti matrimoniali (Felice Posa: p. 97-106); sull'incapacità a contrarre matrimonio *ex can.* 1095 (Angela Patrizia Tavani: p. 109-129; Maria Luisa Lo Giacco: 133-155); sulla simulazione (Nicola Colaianni: p. 159-185); sull'errore ed il dolo (Marco Ventura: p. 189-197); sul consenso matrimoniale condizionato (Paolo Moneta: p. 201-220); sulla violenza morale (Héctor Franceschi: 223-259); sulla forma canonica (Miguel Angel Ortiz: p. 263-293) condotte sia da autorevoli e qualificati studiosi che da giovani e promettenti autori, dove vengono esaminati aspetti di diritto sostanziale e processuale re-

lativi a questioni vecchie e nuove sull'argomento, senza tuttavia tralasciare un riferimento alle problematiche più rilevanti inerenti al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche nell'ordinamento italiano, anche alla luce dei più recenti orientamenti delle giurisdizioni statali superiori (Corte Costituzionale e di Cassazione).

Nella seconda parte si affrontano, nello specifico, i problemi e le implicazioni civilistiche che la delibazione delle sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici comporta, accanto al tema delle conseguenze patrimoniali delle dichiarazioni di nullità (F. Finocchiaro: p. 299-318; G. Dammacco: p. 321-343; G. Stano: p. 347-373). Tra questi interventi risulta particolarmente suggestivo — a parere dello scrivente — quello del Prof. F. Finocchiaro, che delinea un breve *excursus* storico relativo all'iter di stipula dei Patti Lateranensi del 1929, circa la questione del riconoscimento del matrimonio canonico nello Stato italiano, ripercorrendo le tappe dello Schema del 21 agosto 1928 (art. 32), di quello del 2 dicembre 1928 (art. 35), fino alla promulgazione della ricordata legge 847 del 1929, in virtù della quale veniva previsto il riconoscimento della giurisdizione esclusiva dell'autorità ecclesiastica sulle cause matrimoniali, ed il principio per cui i matrimoni che erano validi per la Chiesa erano generalmente validi anche per lo Stato e tutti i matrimoni che erano nulli per la Chiesa lo erano anche per lo

Stato. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale — prosegue il Finocchiaro — e dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il Concordato Lateranense e la legge matrimoniale del 1929 dimostrarono il loro carattere anacronistico rispetto alla nuova situazione socio-politica che si era venuta a creare. La guerra aveva scombussolato le famiglie, allentando i matrimoni che non avevano retto alle difficoltà dei tempi. Tali gravi situazioni non trovavano alcuna logica sistemazione nell'ordinamento italiano. Questo non ammetteva il divorzio, né consentiva di impugnare la trascrizione civile del matrimonio canonico quando l'attore, ad esempio, adducesse di essere stato incapace di intendere o di volere all'epoca delle nozze. Da ciò derivavano varie manovre, volte ad adire giudici stranieri compiacenti, le cui sentenze, peraltro, difficilmente erano riconosciute nell'ordinamento italiano. D'altra parte, non era agevole rivolgersi ai tribunali ecclesiastici, sia per la lunghezza dei procedimenti, sia per il costo di essi, sia perché non sempre le loro pronunzie — ispirate ad un giusto rigore — potevano venire incontro alle esigenze di vita della parte attrice.

A sua volta, l'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale, malgrado la garanzia da essa offerta ai Patti Lateranensi con l'art. 7, metteva in crisi l'assetto dato dalla legge al matrimonio c.d. concordatario. Secondo l'art. 3 della Costituzione, infatti, le leggi non

avrebbero potuto differenziare i cittadini in base alla religione.

Ma il Concordato del 1929, per la parte riguardante il matrimonio, aveva differenziato i cittadini, rispetto all'acquisto dello stato coniugale, fra quanti potevano celebrare il vincolo «*in facie Ecclesiae*», un vincolo disciplinato dal diritto canonico, e chi, invece, poteva contrarre solo il matrimonio civile, disciplinato, anche nella formazione, dalla sola legge dello Stato.

L'anacronismo della normativa del 1929 sarebbe stato ulteriormente accresciuto nel corso degli anni '70. In questi anni, infatti, la divaricazione tra i due ordinamenti venne resa più radicale ed evidente con la legge n. 898/1970, che consentiva lo scioglimento del matrimonio per divorzio; nel frattempo in sede amministrativa e giudiziaria valeva, per i matrimoni canonici, ancora la vecchia legge matrimoniale del 1929, così come veniva emendata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 1971 e n. 16 e 18 del 1982 e ciò anche dopo il nuovo Accordo del 1984, nelle parti in cui non veniva abrogata dal relativo art. 8 (legge n. 121/1985). Oggi, sulla scia dei citati mutamenti, il matrimonio c.d. concordatario non è un istituto che, da parte dello Stato, imponga ai coniugi un vincolo indissolubile. Si tratta semplicemente di un accommodamento diretto a realizzare un aspetto del principio della libertà religiosa (dei cattolici), e perciò lontano da imporre costrizioni. Ma

questa nuova visione dei rapporti sociali e civili, che privilegia l'individualismo e l'edonismo, si accompagna a problemi d'altra indole, molto seri, che sono stati sollevati da una parte della stessa società: le istanze — in taluni Paesi europei, peraltro, accolte — per il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, riconoscimento che vorrebbe, in qualche misura, accostare tali rapporti al ruolo che «*ab immemorabili*» è riservato al matrimonio.

Finocchiaro conclude la sua esposizione osservando che la risposta alle istanze in questione dimostrerà, nei prossimi anni, se sarà rafforzato o indebolito il significato delle norme sul matrimonio, quale che sia la strada — civile o religiosa — in cui il vincolo sia costituito. Se la risposta fosse nel senso di riconoscere una tutela alle accennate convivenze particolari, essa sarebbe un ulteriore aspetto del tramonto dell'Occidente europeo.

Completano, infine, il volume in questione alcune brevi indagini mirate circa ulteriori questioni essenziali inerenti al contratto matrimoniale, o riguardo a particolari prerogative del consorzio coniugale, come la sessualità e conoscenza nel matrimonio, la condizione potestativa, ecc. (L. Troccoli: p. 379-382; S. Martucci: p. 385-389; F. Lozupone: 393-405; G. Fontana: 409-412; L. Liberti: p. 415-422; R. Santoro: 425-431; D. Mariani: p. 435-442; A. Chirico: p. 445-455), o su determinati aspetti canonistici del

matrimonio (Mons. P.V. Pinto: p. 461-467), nonché ecclesiastici (P. Moneta: p. 471-479).

In conclusione, l'opera è un'illustrazione chiara e completa della normativa sull'istituto del matrimonio nell'ambito del diritto canonico, e della regolamentazione degli aspetti inerenti alle relazioni Stato-Chiesa in materia, vagliate alla luce dell'interpretazione sia dottrinale che giurisprudenziale.

Ci si trova di fronte ad una raccolta di saggi molto interessante e per l'ampio panorama di questioni che affronta e per la profondità e dettaglio con cui si esaminano i concreti argomenti su cui è centrata l'indagine. La presente pubblicazione si presenta perciò sicuramente come uno strumento teorico-pratico molto utile per tutti gli studiosi dell'istituto matrimoniale (insegnanti, cultori della disciplina, operatori dei tribunali ecclesiastici) in quanto costituisce una sintesi aggiornata e sistematica dell'intera disciplina sull'argomento.

Ciro Tammaro

Péter ERDŐ, *Egyházjog*, terza edizione rielaborata ed ampliata, Szent István Társulat, Budapest, 2003, p. 878.

Per gli antichi, solo l'uomo di stato era degno e capace di descrivere la politica e i fatti decisivi della *res publica*. Descrivere la storia, o opinare su essa, era il privile-

gio di coloro che avevano rivestito la carica di consoli, comandato eserciti, ed amministrato province a volte più grandi di parecchi stati europei moderni. Uomini, cioè, che avevano fatto la storia, prima di osare descriverla.

Accanto a questi autori, come Cesare e Tacito, c'erano anche i cosiddetti «grammatici», che passavano le loro vite negli archivi statali e nelle grandi biblioteche, raccogliendo, conformando e ordinando gli abbondanti dati storici, le storiette e gli aneddoti che poi arricchivano le opere dei grandi storici, ai quali servivano. A volte, anche qualcuno di loro pubblicava resoconti dei suoi studi, come Suetonio con la sua «Vita dei dodici primi cesari». Ma i lettori di allora, di questi «grammatici» non aspettavano niente di più che qualche informazione supplementare di fatti già descritti dai grandi storici.

«Ci vuole un uomo di stato per descrivere la storia», opinava anche Voltaire, «perché bisogna conoscere gli uomini per distinguerli, e partecipare nel governo, o avere le qualità proprie a questo gran mestiere, per far risaltare le risorse».

Sembra che ciò che vale per l'antichità vale, fino ad un certo punto, anche per il nostro tempo: pensiamo solo agli scritti di Kissinger, di De Gaulle e, soprattutto, di Churchill. Vale per la storiografia, ma anche per altri aspetti del servizio alla società, per esempio, per la giurisprudenza, ed anche per il diritto della Chiesa. Anche qui sono

spesso gli uomini pratici, fatti per governare, i più capaci ad elaborare l'essenziale, e che per questo sono anche i migliori insegnanti, per lo meno laddove si richiede chiarezza e visione dell'insieme, volontà di trovare soluzioni adatte per problemi stringenti, e non tanto la discussione di un'infinito di problemi teorici.

Un esempio pratico per tutto ciò è anche «Egyházjog», l'opera di Péter Erdö che ci proponiamo di descrivere. Quando nel 1992 appariva la prima edizione di questo manuale di diritto canonico, l'Autore era un professore quarantenne che, nella natale Ungheria, voleva fondare un'università indipendente da quella statale, ancora profondamente segnata dal marxismo ufficiale. Oggi, la sua «Università Cattolica Péter Pázmány» ha quattro facoltà, — Teologia, Diritto, Filosofia e Scienze informatiche — ed Erdö stesso è arcivescovo di Budapest, primate d'Ungheria e cardinale della Chiesa.

Le qualità di governare, la visione dell'insieme, la comprensione dell'essenza dei problemi, ma anche la capacità di riunire caratteri divergenti e tendenze varie in uno sforzo comune per il bene di tutti — tutto ciò s'intravede nelle imprese, ma anche nei numerosi scritti di Erdö, come in «Egyházjog».

Come tante altre opere di questo canonista poliglotta e produttivo, «Egyházjog» è scritto con vigorosa chiarezza e visione di insieme: qualità fondamentali per un